



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Progetto Recuperanda 3.0 della Compagnia di San Paolo – Torino. Esame e determinazioni.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 18.00, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- TACCHINO ENRICA	PRESIDENTE
- PENNINI ISMAELE	Consigliere
- FONIO CARLO	“
- OCCHETTA ELSA	“
- OCCHETTA MAURO	“

E' assente il Sig. Bazzoni Carlo Silvio.

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Fulvio Andrea Pastorino.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la propria deliberazione n. 28 in data 6/6/2013, con la quale si è stabilito di approvare la proposta sintetica del progetto denominato "RECUPERANDA 3.0" da presentare alla Compagnia di San Paolo per essere finanziato sul bando relativo alle richieste di contributo per iniziative in ambito carcerario;
- DATO ATTO che il progetto è stato finanziato con un contributo di € 35.000,00, così come da comunicazione della Compagnia di S.Paolo del 4/11/2013;
- DATO ATTO altresì che il progetto prevede, tra l'altro, l'attivazione di percorsi di reinserimento sociale di detenuti in misura alternativa e di ex detenuti, anche attraverso attività di tirocinio;
- CONSIDERATO che, tra le Associazioni e le Cooperative, partner del progetto, vi è anche la cooperativa sociale Emmaus con sede a Novara in Cso XXIII Marzo 357, che si è impegnata a cofinanziare il progetto attraverso percorsi di formazione sulla sicurezza nel mondo del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e a svolgere attività di tutoraggio ed affiancamento di tirocinanti inseriti nella medesima cooperativa;
- VISTI la bozza di convenzione di tirocinio e di progetto formativo allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO che le suddette bozze rispecchiano, nei contenuti, le finalità previste dal citato progetto "Recuperanda 3.0";
- RITENUTO pertanto di approvare le citate bozze, dando, contestualmente, atto che la realizzazione del progetto "Recuperanda 3.0" sarà affidata alla dipendente Claudia Gambaro, educatrice professionale;
- VISTE le disponibilità di bilancio;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (in atti), espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le bozze di convenzione di tirocinio e di progetto formativo, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la suddetta documentazione sarà utilizzata per l'avvio dei tirocini formativi e socializzanti previsti dal progetto "RECUPERANDA 3.0", finanziato dalla Compagnia di San ai sensi delle linee guida 2013 per la presentazione di richieste di contributo per iniziative in ambito carcerario;
3. di dare atto che la realizzazione del progetto "Recuperanda 3.0" è stata affidata alla dipendente Claudia Gambaro, educatrice professionale;

4. di dare atto che il Direttore ed i Responsabile di Servizio provvederanno ad espletare tutti gli atti gestionali di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Convenzione stipulata in datacon protocollo.....

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO**

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

Indirizzo

CAP..... Comune Provincia

Codice fiscale: Partita I.V.A.:

Rappresentato da: nato/a il

Comune Provincia

E

SOGGETTO OSPITANTE

Indirizzo.....

CAP..... Comune Provincia

Codice fiscale: Partita I.V.A.:

Rappresentato da: nato/a il

ComuneProvincia

Premesso che

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. I Tirocini di inserimento/reinserimento, sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro.

Si conviene quanto segue

Art. 1. Soggetti della convenzione

Ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un soggetto in tirocinio di inserimento/reinserimento su proposta del soggetto promotore

Art. 2. Natura e durata del tirocinio formativo e di orientamento

Ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 attuativa della LR 34/08 artt. 38 – 41 il tirocinio di inserimento/reinserimento non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocini di inserimento/reinserimento non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese ad eccezione dei tirocini destinati a persone svantaggiate¹ o a persone particolarmente svantaggiate², che non possono superare la durata di dodici mesi proroghe comprese e i tirocini rivolti alle persone disabili³, la cui durata non può superare i ventiquattro mesi proroghe comprese.

Art. 3. Indennità di partecipazione e rimborso spese

Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 e in ottemperanza a quanto disciplinato dalla DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 è corrisposta al tirocinante un'indennità minima di partecipazione al tirocinio pari a €300 lordi per un impegno settimanale massimo di 20 ore. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi. L'erogazione dell'indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o – in accordo con soggetti terzi – attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti. E' in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.

Al tirocinante percettore di forme di sostegno al reddito, per il quale non è prevista la corresponsione dell'indennità di partecipazione di cui sopra, il soggetto ospitante è

¹ Ai sensi del comma 1, art. 4 della legge 381/1991 (gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663), richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, anche nei 24 mesi successivi alla conclusione del percorso terapeutico, riabilitativo e di inserimento sociale.

² Ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008.

³ Ai sensi dell'art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto nella misura prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura minima esente da imposizione contributiva e fiscale) e trasporto su mezzo pubblico, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi.

Art. 4 Progetto formativo

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del tutor o referente nominato del soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
- specifiche del progetto formativo: a) indicazione della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento alle figure/profili professionali dei CCNL; b) obiettivi del tirocinio; c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; e) modalità di svolgimento e strumenti;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore.

Art. 5. Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;

- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 e dal successivo Dlgs 13/2013;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 6. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.
- essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga circoscritta al limite massimo di durata indicato per ogni tipologia di tirocinio. Il tirocinio può essere utilizzato anche per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per i seguenti soggetti:

- disabili di cui alla legge n. 68/99;

- persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
- persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora);
- richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Art. 7. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

- Il tirocinio si considera sospeso per maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati;
- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.
- Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

Art. 8. Consegna progetto formativo

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e e gli estremi della convenzione.

La presente convenzione è sottoscritta per l’attivazione di n.... tirocini.

La presente convenzione ha una durata di

Firma del soggetto promotore

.....

Firma del soggetto ospitante

.....

**PROGETTO FORMATIVO – TIROCINI DI
INSERIMENTO/REINSERIMENTO**

Convenzione stipulata in datacon protocollo:

Soggetto Promotore

Ragione/denominazione sociale

Indirizzo

CAP..... Comune Provincia

Codice fiscale: Partita I.V.A.:

Rappresentato da: nato/a il

Comune Provincia

Tutor o referente nominato dal soggetto promotore:

Nome Cognome

e-mail

Soggetto ospitante

Ragione/denominazione sociale

Sede prevalente del tirocinio.....Indirizzo

CAPComune..... Provincia

Tel..... e-mail.....

Codice fiscale: Partita I.V.A.:

Settore aziendale di inserimento (codici di classificazione ATECO link:

<http://www.istat.it/it/archivio/17888>)

.....
Area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione

CP ISTAT link: <http://cp2011.istat.it/>)

Rappresentato da:nato/a il 00/00/0000

ComuneProvincia

Tutor nominato dal soggetto ospitante:

Nome e Cognome.....

e-mail

Tirocinante

Nome e Cognome Sesso
nato/a il 00/00/0000 Comune Provincia
Indirizzo CAP Comune Provincia
Codice fiscale:.....
Titolo di studio:
Stato occupazionale:

Impegno orario settimanale presso l'impresa (max 40)
.....

Articolazione dell' impegno orario settimanale presso l'impresa:
.....
.....
.....
.....
.....

Durata del tirocinio n. mesidata inizio data fine
.....
Periodo di sospensione: dalal
Posizione I.N.A.I.L.:
Responsabilità Civile posizione n.:
Compagnia di Assicurazione:

Indennità mensile lorda corrisposta:
(non inferiore a 300,00 euro per 20 ore settimanali)

Obiettivi del tirocinio:

.....
.....

Modalità di svolgimento:

.....
.....

Figura professionale..... (riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento alla figura/profilo professionale descritto nel CCNL di riferimento. Qualora nel CCNL non si individuasse una figura professionale corrispondente all'area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio, è sufficiente indicare

le attività svolte dal tirocinante in riferimento a quelle individuate nella suddetta area professionale
 link: <http://cp2011.istat.it/>)

<i>ATTIVITÀ</i>	<i>COMPETENZE¹ (abilità e conoscenze)</i>	
1..... 2..... 3..... 4.....	Competenza:.....	
	Conoscenze 1..... 2..... 3.....	Abilità 1..... 2..... 3.....

Compiti del tutor o referente del soggetto promotore

- collabora alla stesura del progetto formativo;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
- concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

Compiti del tutor del soggetto ospitante

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante, nonché collabora con il soggetto promotore ai fini dell'attestazione delle competenze

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;

¹ Ove il CCNL non esplicitasse le competenze del profilo professionale è sufficiente limitarsi all'indicazione delle attività svolte.

- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro");
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante ha diritto a:

- una sospensione del tirocinio in caso di maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.
- interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale;
- ottenere il rilascio da parte del soggetto promotore dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite;
- registrazione sul libretto formativo del cittadino dell'esperienza di tirocinio, qualora abbia svolto almeno il 75% del monte ore previsto dal progetto formativo.

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

.....

Firma del soggetto promotore

.....

Firma del soggetto ospitante

.....